

INCENTIVI ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI PER IL TRIENNIO 2013/2014/2015

Dal 14/3/2013 - e fino a tutto il 2015- sara' possibile usufruire degli incentivi statali per l'acquisto di veicoli ecologici, con o senza rottamazione dell'usato.

La nuova tornata di incentivi e' stata introdotta da uno dei numerosi decreti del Governo Monti (DI 83/2012 convertito nella legge 134/2012) e le modalita' di fruizione sono state precisate dal DM del Ministero dello sviluppo economico del 11/01/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/02/2013.

Il ritardo con il quale questo decreto e' stato emesso (doveva arrivare ad Ottobre 2012) ha fatto slittare l'entrata in vigore degli incentivi da Gennaio fino a Marzo.

Agli incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici e' stato dedicato un fondo alimentato con 40 milioni di euro per il 2013 (inizialmente 50 milioni, portati a 40 dalla Legge di Stabilita' 2013) e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

La maggior parte dei fondi stanziati e' stata riservata alla sostituzione di veicoli pubblici e privati destinati all'uso di terzi (auto a noleggio, taxi, veicoli per il trasporto pubblico, etc.) e alla sostituzione di veicoli aziendali.

Piu' precisamente, per il 2013 gli acquisti di auto ecologiche con emissioni di CO2 fino a 95 g/km sono finanziati con 15 milioni di euro di cui solo 4,5 milioni destinati a tutti i tipi di acquirenti, quindi anche ai privati. Il resto, 10,5 milioni di euro, e' riservato ai veicoli pubblici e privati destinati all'uso di terzi nonche' alle auto aziendali.

I fondi per l'acquisto di auto con emissioni di CO2 fino a 120 g/km (25 milioni di euro) sono TUTTI destinati ai veicoli ad uso di terzi e aziendali. Per gli anni successivi altri decreti fisseranno la ripartizione dei fondi.

Insieme agli incentivi sono anche previsti adeguamenti e modernizzazioni delle infrastrutture stradali e, per rimanere nell'ambito delle auto, una maggiore diffusione dei punti di ricarica delle auto elettriche in vari punti delle citta' e presso parcheggi e garage privati e condominiali. A tal scopo dovrebbe essere elaborato, ai primi del 2013, un piano strategico nazionale.

Vediamo quali sono gli incentivi e come usufruirne.

Indice scheda

VEICOLI INCENTIVATI

GLI INCENTIVI, condizioni e fruizione

FONTI NORMATIVE

LINK UTILI

VEICOLI INCENTIVATI

L'incentivo riguarda l'acquisto -con immatricolazione dal 14/3/2013 fino a tutto il 2015- di veicoli nuovi a basse emissioni complessive.

Rientrano nella categoria i veicoli elettrici, ibridi, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) non superiori, allo scarico, a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.

Stante le caratteristiche di cui sopra, sono incentivati acquisti di ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli appartenenti a queste categorie:

- categoria L1e (*): veicoli a due ruote con cilindrata non superiore a 50cc e con velocita' massima di 45 km/h (ciclomotori);
- categoria L2e (*): veicoli a tre ruote con cilindrata non superiore a 50cc e con velocita' massima di 45 km/h (ciclomotori come gli APE fino a 50cc);

- categoria L3e (*): veicoli a due ruote con cilindrata superiore a 50cc oppure con velocità superiore a 45 km/h (motocicli);
- categoria L4e (*): veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale con cilindrata superiore a 50cc oppure con velocità massima superiore a 45 km/h (motocarrozze o sidecar);
- categoria L5e (*): veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore a 50cc oppure con velocità massima superiore a 45 km/h (per esempio gli APE con cilindrata superiore a 50cc);
- categoria L6e: quadricicli leggeri con massa inferiore od uguale a 350 kg (escluse le batterie per i veicoli elettrici) con velocità massima di 45 km/h e con cilindrata massima di 50 cc per i motori ad accensione comandata oppure con potenza massima di 4 kW per gli altri motori a combustione interna oppure con potenza nominale continua massima di 4 kW per i motori elettrici (per es. le citycar);
- categoria L7e: quadricicli, diversi da quelli di categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o uguale a 400 kg (550 kg per i veicoli di trasporto merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, con potenza massima netta del motore di 15 kW (per es. le citycar o i motocicli a 4 ruote);

Inoltre:

- categoria M1; veicoli con almeno quattro ruote destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti oltre a quello del conducente;
- categoria N1 veicoli con almeno quattro ruote destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

In queste ultime due categorie rientrano:

- autovetture: veicoli con almeno quattro ruote destinati al trasporto di persone con massimo nove posti compreso quello del conducente;
- autoveicoli per il trasporto promiscuo: veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t (se a trazione elettrica o a batteria) destinati al trasporto di persone e cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
- autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose e persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio; Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.

(*) Nota:

Queste categorie sono cambiate dal 19/1/2013 per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs.59/2011 che ha modificato l'art.47 Cds recependo la Direttiva 2002/24/CE.

GLI INCENTIVI, condizione e fruizione

I contributi sono così distinti:

Acquisti che avvengono nel biennio 2013/2014

- del 20% sul prezzo di acquisto fino ad un massimo di 5.000 euro se si acquistano veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km.
- del 20% sul prezzo di acquisto fino ad un massimo di 4.000 euro se si acquistano veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km

Nota bene: per il 2013 questi due incentivi sono concessi, se usufruiti da un privato per l'acquisto di un'auto ad uso proprio, anche senza contestuale rottamazione di un usato,

fino all'esaurimento dei fondi dedicati (4,5 milioni di euro). I restanti fondi dedicati (10,5 milioni di euro) sono riservati all'acquisto di veicoli pubblici, privati ad uso di terzi e aziendali.

- del 20% sul prezzo di acquisto fino ad un massimo di 2.000 euro se si acquistano veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km

Nota bene: per il 2013 questo incentivo non e' concesso per l'acquisto di auto ad uso privato ma solo ad uso di terzi, ovvero auto a noleggio, taxi etc, nonche' per l'acquisto di auto aziendali utilizzate per l'attivita' di impresa, fino all'esaurimento dei fondi dedicati (25 milioni di euro).

Acquisti che avvengono nel 2015

- del 15% sul prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.500 euro se si acquistano veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km.

- del 15% sul prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro se si acquistano veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km

- del 15% sul prezzo di acquisto fino ad un massimo di 1.800 euro se si acquistano veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km

Condizioni da rispettare:

- l'acquisto e l'immatricolazione devono avvenire tra il 14/3/2013 e il 31/12/2015;

- l'acquisto deve riguardare un veicolo nuovo e deve avvenire in Italia, anche in leasing;

- il veicolo nuovo non deve risultare gia' immatricolato in precedenza, in data antecedente a quella dell'acquisto;

- il veicolo consegnato per la rottamazione deve appartenere alla stessa categoria di quello acquistato e deve risultare immatricolato almeno dieci anni prima rispetto alla data di acquisto di quello nuovo;

- il veicolo consegnato per la rottamazione deve risultare intestato da almeno 12 mesi (rispetto alla data di acquisto di quello nuovo) allo stesso soggetto che procede all'acquisto o ad uno dei suoi familiari conviventi al momento dell'acquisto stesso;

- stessa cosa in caso di acquisto in leasing: il veicolo consegnato per la rottamazione deve risultare intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto che procede all'acquisto in leasing o ad uno dei suoi familiari conviventi al momento dell'acquisto;

- il contributo deve essere ripartito in parti uguali tra lo Stato e il venditore, ovvero il venditore deve farsi carico per la meta' del contributo con un proprio sconto;

- nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e vi deve essere indicata la misura dello sconto e del contributo statale.

Questi due ultimi punti sono molto importanti, perche' condizionano la possibilita' di usufruire del contributo alla disponibilita' del venditore (e quindi del produttore) a partecipare facendosi carico della meta' dell'importo del contributo stesso (quindi, a seconda dei casi, del 10% o del 7,5% del prezzo di listino).

Prima di acquistare l'auto quindi e' bene verificare che il venditore abbia aderito all'iniziativa e che di conseguenza sia disponibile a farsi carico della meta' del contributo. In caso contrario sara' impossibile usufruire del contributo statale.

Cio' detto, e' anche possibile che il venditore per suo conto proponga uno sconto ulteriore, aggiuntivo a quello necessario per poter vendere facendo usufruire alla propria clientela gli incentivi statali. La questione, in questo caso, e' contrattuale.

Il contributo (statale+sconto) e' reso direttamente dal venditore dell'auto che lo scalera' dal prezzo di listino. Questi poi viene rimborsato dal produttore del veicolo, che a sua volta potra' recuperare la somma come credito d'imposta.

E' molto importante che il venditore provveda poi a due adempimenti:

- prenotare il contributo ed entro i successivi 90 giorni comunicare telematicamente al Ministero il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, così da confermare l'operazione (ne consegue che il veicolo deve risultare già consegnato entro lo stesso termine).

-entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo- a consegnare il veicolo usato ad un demolitore ed a presentare richiesta di cancellazione del veicolo al Pra (tramite lo sportello telematico dell'automobilista).

Attenzione! Se il venditore non adempie a tali obblighi l'incentivo potrebbe decadere.

FONTI NORMATIVE

- DI 83/2012 convertito nella legge 134/2012, art.17 bis e segg. (per gli incentivi auto vedi dal 17 decies)

- Legge 228/2012 art.1 comma 422

- Decreto Ministero Sviluppo economico 11/1/2013 pubblicato nella GU del 12/2/2013

LINK UTILI

- Sito del Ministero dello sviluppo economico creato ad hoc.

(Rita Sabelli)